

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
del
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(a cura dell'Ufficio studi della giustizia amministrativa)

SETTEMBRE 2012

Processo amministrativo – Contenzioso elettorale

C.G.A. 7 settembre 2012, n. 733 Pres. Turco, est. Anastasi

Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.

Nel giudizio elettorale, anche se il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è attenuato, essi richiede sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime, e tutto ciò non in termini astratti o generici, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte ovvero meramente esplorative.

[Link al testo della sentenza](#)

Edilizia – Abusi – Demolizione e riduzione in pristino

C.G.A., 18 settembre 2012, n. 768 – Pres. Virgilio Est. Mineo

Ai fini dell'ingiunzione di demolizione di opera abusiva, non è possibile distinguere tra opere lecitamente realizzate e opere abusive qualora la totalità delle opere realizzate abbia prodotto un opus quantitativamente e qualitativamente diverso, per volumetria e per destinazione d'uso, rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia originariamente rilasciata dall'Amministrazione comunale. Pertanto, è legittimo l'ordine di demolizione che coinvolge l'intero edificio realizzato, e non parti di esso.

L'acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale può essere senz'altro disposta: a) allorché ricorre, con riferimento all'art. 31, comma 6°, del DPR n. 380/2001 (art. 7, comma 6° della legge n. 47/1985), l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate (da leggi statali, regionali, o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate), a vincolo di inedificabilità e, in tal caso, la demolizione è disposta ex lege a carico della stessa Amministrazione interessata, ma a spese del responsabile dell'abuso; b) nell'ipotesi in cui essa sia stata disposta secondo l'art. 31, comma 2°, del DPR n. 380/2001 (art. 7, comma 2° della legge n. 47/1985), vale a dire con riferimento a difformità non riferite a zone o immobili vincolati, ove sia decorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto il sequestro penale; c) essa sia stata disposta nelle ipotesi di cui ai casi precedenti, ove, pur essendo intervenuto sequestro penale, l'interessato non dimostri di aver richiesto il dissequestro e questo sia stato rifiutato dalla competente Autorità giudiziaria.

L'acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale non potrà essere adottata, ove la parte interessata si sia attivata per sanare l'abuso, dovendo l'Amministrazione pronunciarsi sull'istanza di adeguamento e/o sanatoria, con la necessità di riedizione dell'ordine di demolizione in caso di mancato accoglimento della stessa, o, come sopra ribadito, vi sia stato il rigetto dell'istanza di dissequestro.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo – Azioni – Principi generali

C.G.A. 18 settembre 2012, n. 782 Pres. Virglio – Est. Anastasi

La possibilità per il g.a di disapplicare atti non ritualmente impugnati è ammessa, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, solo relativamente alle controversie concernenti diritti soggettivi, nonché in generale per gli atti normativi. Al di fuori di tali limitate ipotesi la disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati, non può ritenersi consentita, posto che, ammettendo il sindacato incidentale di questi ultimi, si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio e per snaturarne i caratteri essenziali.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo – Appello

C.G.A. 18 settembre 2012, n. 782 Pres. Virglio – Est. Anastasi

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello previsto dall'art. 104, comma 2, c.p.a. riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità.

[Link al testo della sentenza](#)

Pubblico impiego – Giurisdizione

C.G.A. 18 settembre 2012, n. 790 Pres. Virglio – Est. Salemi

L'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, da un lato, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all'assunzione” (comma 1), dall'altro, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4). La regola processuale in questi termini detta, appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, mentre la contestazione inerente a un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e l'esercizio del potere pubblico attribuito all'amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.

In tema di interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità delle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione, e perciò dell'area dell'attività autoritativa dell'amministrazione pubblica, il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, effetti che si riscontrano anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo. Quanto all'espressione “procedura concorsuale” si intende una procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento in senso di prove stricto sensu intese, ma comunque libere nelle modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti, sia i concorsi per soli titoli.

[Link al testo della sentenza](#)